

**COMMISSIONE VIII**  
**ISTRUZIONE E BELLE ARTI**

CXLVIII.

**SEDUTA DI VENERDÌ 18 GENNAIO 1963**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

**INDICE**

	PAG.
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
FRANCESCHINI ed altri: Norme integrative sull'ordinamento della carriera dei capi di istituto ( <i>Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ). (3805-B) . . . . .	1939
PRESIDENTE . . . . .	1939, 1940
FRANCESCHINI, <i>Relatore</i> . . . . .	1940
<b>Disegno di legge (Rinvio della discussione):</b>	
Nuove misure dell'indennità di studio a decorrere dal 1° gennaio 1963. ( <i>Urgenza</i> ). (4337) . . . . .	1940
PRESIDENTE . . . . .	1940
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>	
Istituzione dell'assegno di studio universitario ( <i>Urgenza</i> ). (4323) . . . . .	1941
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> 1941, 1942, 1943, 1945, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954	
GUI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	1941
1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954	
CODIGNOLA . . . . .	1941, 1942, 1943, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953
RAMPA . . . . .	1941, 1943, 1944
ROFFI . . . . .	1941, 1942, 1943, 1947, 1948, 1949, 1951
SERONI . . . . .	1942, 1946, 1949
CAIAZZA . . . . .	1943, 1947
BERTÈ . . . . .	1944, 1945, 1949
SCIORILLI BORRELLI . . . . .	1945, 1949
PITZALIS . . . . .	1946, 1947, 1948, 1949
CERRETI ALFONSO . . . . .	1947
NICOSIA . . . . .	1948, 1950, 1951, 1953
FRANCESCHINI . . . . .	1952
LIMONI . . . . .	1954

	PAG.
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Norme relative all'edilizia scolastica prefabbricata. ( <i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ). (4406) . . . . .	1955
PRESIDENTE . . . . .	1955
FRANCESCHINI, <i>Relatore</i> . . . . .	1955
GUI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	1955
NICOSIA . . . . .	1955
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1955

**La seduta comincia alle 9,45.**

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(*È approvato*).

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Franceschini ed altri: Norme integrative sull'ordinamento della carriera dei capi di Istituto (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3805-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati: Franceschini, Pitzalis, Pedini, Romanato e Baldelli recante « Norme integrative sull'ordinamento della carriera dei capi di Istituto ».

La proposta di legge, già approvata dalla nostra Commissione, è stata modificata dalla VI Commissione del Senato.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

In assenza dell'onorevole Reale Giuseppe, prego l'onorevole Franceschini di voler riferire sulle modifiche apportate.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Senza nulla aggiungere a quanto ho già avuto occasione di dire in favore della presente proposta di legge, spiegherò che il Senato ha introdotto due emendamenti: emendamenti integrativi, ma, più ancora, esplicativi.

Il primo emendamento chiarisce la figura del « personale direttivo », figura che di per sé poteva anche avere bisogno di chiarificazione, in quanto « personale direttivo » contrapposto a « capo di Istituto » — come è detto successivamente — non può che essere un preside o direttore di secondo grado. Tuttavia, poiché era sorta qualche perplessità negli organi tutori del Ministero della pubblica istruzione, il Senato ha creduto opportuno chiarire questo concetto.

Il secondo emendamento apportato all'articolo unico dalla VI Commissione del Senato, è integrativo, venendo ad aggiungere, ai presidi di seconda categoria, l'indicazione dei direttori degli Istituti di istruzione artistica. Purtroppo, tutte le volte che parliamo di personale di istruzione di secondo grado, dobbiamo sempre aggiungere « e delle scuole artistiche », quasi che le scuole artistiche, se non sono esplicitamente nominate, finiscano per non essere di secondo grado. Il fatto che dipendano da altre direzioni generali, non significa che non debbano essere considerate di secondo grado.

Comunque, per maggiore tranquillità, il Senato ha aggiunto i presidi di istituti di istruzione artistica e ha quindi aggiunto alla tabella E anche la tabella C.

Trattandosi pertanto di modifiche che non alterano la sostanza della proposta di legge, prego i colleghi di voler dare senz'altro la loro approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e, poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo ora all'esame delle modifiche apportate. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo unico nel seguente testo:

« Il servizio prestato dal personale direttivo e insegnante in grado, coefficiente o classe di stipendio equiparati a quelli iniziali di capo di Istituto, è valutato per intero, mediante ricostruzione della carriera, per il conseguimento della seconda classe di stipendio prevista per i presidi dalla tabella E annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni.

I benefici economici e di carriera di cui al precedente comma decorrono dal 1° luglio 1962.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63, concernenti il personale direttivo delle scuole e Istituti dell'istruzione secondaria ed artistica ».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Il servizio prestato dal personale direttivo, con la qualifica di preside di 2ª categoria, e dal personale insegnante in grado, coefficiente o classe di stipendio equiparati a quelli iniziali di capo di Istituto, è valutato per intero, mediante ricostruzione della carriera, per il conseguimento della seconda classe di stipendio prevista per i presidi e per i direttori degli istituti di istruzione artistica rispettivamente dalle tabelle E e C annesse alla legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni.

I benefici economici e di carriera di cui al precedente comma decorrono dal 1° luglio 1962.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63, concernenti il personale direttivo delle scuole e Istituti dell'istruzione secondaria ed artistica ».

Pongo in votazione l'articolo unico nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Rinvio della discussione del disegno di legge:  
Nuove misure dell'indennità di studio a decorrere dal 1° gennaio 1963 (Urgenza) (4337).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente « Nuove misure della indennità di studio a decorrere dal 1° gennaio 1963 ».

Il disegno di legge è stato discusso nella seduta dell'11 gennaio scorso ed è stato chiesto il parere della V Commissione sulla nuova tabella dell'indennità di studio.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

La V Commissione ha esaminato la nuova tabella nella seduta di mercoledì 16 gennaio ed ha chiesto un breve rinvio.

Pertanto, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione del disegno di legge:  
Istituzione dell'assegno di studio universitario (Urgenza) (4323).**

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Istituzione dell'assegno di studio universitario», di cui io stesso sono il relatore.

Nella seduta di mercoledì scorso è stata chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Per assicurare agli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, è istituito, con decorrenza dall'anno accademico 1962-63, l'assegno di studio universitario.

L'assegno viene attribuito per concorso, limitatamente a un solo corso di laurea; non è cumulabile con stipendi e retribuzioni fisse di qualsiasi natura, nonché con altri assegni o borse di studio, o posti gratuiti in collegi o convitti, concessi dallo Stato, o da Enti pubblici.

L'ammontare dell'assegno di studio è fissato in lire 180.000 per gli studenti che appartengano a famiglia residente nella provincia ove ha sede l'Università, in lire 360.000 per gli altri, a meno che non possano raggiungere quotidianamente la sede universitaria; esso non viene calcolato ai fini della dichiarazione unica dei redditi e non è soggetto ad alcuna tassa o imposta.

Pongo in votazione il primo comma al quale non sono stati presentati emendamenti.

*(È approvato).*

L'onorevole Codignola al secondo comma propone di sostituire le parole: «per concorso, limitatamente a», con le seguenti: «di diritto agli studenti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 2 e 3 della presente legge; si riferisce a».

CODIGNOLA. Qualora il Governo accettasse il mio emendamento all'articolo 3 di-

retto a sostituire la parola «titolo» con la parola «diritto», rinuncierei all'emendamento.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Era nostra intenzione proporre lo stesso emendamento dell'onorevole Codignola all'articolo 3.

PRESIDENTE, *Relatore*. L'emendamento Codignola si intende pertanto ritirato.

Sempre al secondo comma l'onorevole Codignola propone di sostituire alla parola: «pubblici», le parole: «di qualsiasi tipo»; propone inoltre di aggiungere le seguenti parole: «Gli aventi diritto hanno la facoltà di optare fra l'assegno di studio e l'altra o le altre retribuzioni o provvidenze di cui eventualmente fruiscono».

Gli onorevoli Rampa, Leone Raffaele, Bertè e Buzzi propongono al secondo comma di sopprimere le parole: «con stipendi e retribuzioni fisse di qualsiasi natura, nonché».

Gli onorevoli Seroni, Sciorilli Borrelli e Roffi propongono il medesimo emendamento.

L'onorevole Caiazza propone di aggiungere al secondo comma le parole: «Fatta eccezione per le retribuzioni degli istituti dei Collegi pubblici e privati e degli studenti lavoratori il cui lavoro è l'unica fonte di vita per la famiglia».

RAMPA. Ho già illustrato il nostro emendamento in sede di discussione generale, sul quale c'era stato, mi sembra, un consenso di massima.

PRESIDENTE, *Relatore*. Avevo manifestato una certa perplessità in ordine alla richiesta formulata dal suo emendamento. Ci si verrebbe infatti a trovare in contraddizione con l'obbligo della frequenza previsto dall'articolo 3, obbligo di frequenza indispensabile perché la borsa di studio sia corrisposta.

Il problema sollevato dall'emendamento Rampa si pone particolarmente per due facoltà, la facoltà di Magistero e quella di Economia e commercio, in cui gran parte degli studenti sono occupati in altre attività e pertanto si trovano nell'impossibilità di frequentare.

Ammettere che abbiano un assegno di studio per poter regolarmente seguire i corsi e contemporaneamente uno stipendio per una attività esplicata al di fuori dell'università significa venire a creare una strana situazione.

ROFFI. Mi rendo conto delle perplessità sollevate dal Presidente, ma egli avrebbe ragione qualora l'entità dell'assegno di studio potesse sostituire la retribuzione che lo studente percepisce svolgendo un'altra attività.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

Se diamo 70-80 mila lire al mese allo studente, egli stesso preferirà la borsa di studio, e quindi frequentare l'università, anziché lavorare.

Poiché la realtà è che questi studenti lavoratori sono di famiglia bisognosa e poiché il loro stipendio viene sempre computato ai fini del reddito globale della famiglia, che è il solo elemento per giudicare se lo studente merita di essere aiutato, io ritengo che l'assegno di studio debba essere esteso a questa categoria, che è quella poi che ha più bisogno di avere un aiuto.

PRESIDENTE, *Relatore*. Ma questi studenti sono mantenuti dalle università.

CODIGNOLA. Non sono mantenuti con 20 mila lire al mese.

ROFFI. Lo studente, con il suo stipendio, dà un aiuto alla sua famiglia e noi valutiamo già questo aiuto con l'esclusione, dal beneficio dell'assegno, degli studenti appartenenti a famiglie che nel complesso superano un determinato reddito.

La legge prevede più di un mezzo perché i suoi effetti si rivolgano a chi ha veramente bisogno. Il primo è che lo studente sia privo di mezzi, e tale condizione si realizza, se tutte le retribuzioni della famiglia considerate insieme diano un reddito inferiore a quello stabilito dalla legge.

Noi fissiamo poi il merito e diciamo che occorre essere stati promossi in tutti gli esami. Questo è il metro. La questione della frequenza rappresenta una comodità per lo studente.

Colui poi che, pur lavorando, riesce a superare tali esami, è caso mai meritevole di aiuto.

Parlo con tanta passione e convinzione per esperienza personale. Io ho conseguito la laurea con 110 e lode, lavorando.

PRESIDENTE, *Relatore*. Lei sa, onorevole Roffi, che in alcuni Stati stranieri non si dà la borsa allo studente che non frequenta.

ROFFI. Allora dobbiamo dare un assegno adeguato. Non si può pretendere questo con le 200.000 lire che intendiamo corrispondere.

SERONI. Occorre, poi, tener presente che alcune aziende, che hanno alle loro dipendenze studenti universitari, danno ad essi la possibilità di frequentare le lezioni.

ROFFI. Sono elementi preziosi questi studenti. Una volta che noi abbiamo fissato la misura del merito, lo studente che superi gli esami stabiliti pur lavorando, va aiutato, sempre che tale suo lavoro gli dia un reddito che, cumulato con quello della famiglia, rimanga al di sotto del minimo imponibile.

Comunque, daremo il nostro voto favorevole all'emendamento Rampa, ritenendo che lo stesso sia giusto.

PRESIDENTE, *Relatore*. Si muta l'università in una tabaccheria, quando si ammette che lo studente può anche non frequentare.

CODIGNOLA. L'eventuale stipendio o retribuzione dello studente deve essere di tale ammontare che, sommato agli stipendi o retribuzioni di altri membri della famiglia, non faccia raggiungere il minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare. Si tratterebbe, in tal caso, di famiglia molto povera.

PRESIDENTE, *Relatore*. Ma il problema concerne la frequenza.

RAMPA. Frequenza che, per altro, resta ben chiaramente fissata nella legge.

SERONI. Vi è, ad esempio, il caso di studenti che, senza obbligo di orario, collaborano, attraverso articoli, a delle riviste scientifiche.

PRESIDENTE, *Relatore*. La legge parla di retribuzioni fisse.

CODIGNOLA. Stabiliamo che, nella erogazione delle borse di studio eventualmente assegnate, hanno la precedenza coloro che si trovano ad avere uno stipendio, una retribuzione, secondo quanto sopra detto.

Questa potrebbe essere una soluzione tale da consentirci di superare l'*impasse* nella quale ci troviamo.

Non si tratterebbe infatti dell'assegno di studio, proprio in riferimento all'indicazione relativa alla frequenza. Potremmo dire nella norma stessa che, per quanto riguarda gli studenti che si trovino ad avere uno stipendio o una retribuzione, e sempre che tale stipendio o retribuzione non vada comunque a far superare, al reddito familiare, il minimo previsto dalla complementare, gli stessi hanno la precedenza nella erogazione di borse di studio che potrebbero continuare ad esistere.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Debbo dire che l'emendamento di cui trattasi, sovrverte completamente le finalità della legge. Questo non è un sussidio...

SERONI. Ce lo sentiamo dire ora...

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*... che si dà a chi è bisognoso: è un aiuto che si concede ai capaci e meritevoli privi di mezzi. È un assegno, non un sussidio. Per questo, nella formulazione del disegno di legge, non esistevano condizioni così rigide come qualche emendamento vuole proporre. Si ammetteva la cumulabilità anche con altre forme di aiuti, tranne posti gratuiti o borse concesse dallo Stato o da enti pubblici. Si era pensato infatti che per studenti in condizioni di particolare bisogno l'assegno potesse non essere

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

sufficiente; allo stesso potevano essere dati anche sussidi ed aiuti che si cumulavano con l'assegno di studio stesso.

L'assegno di studio ha per finalità, ripeto, quella di aiutare il capace e meritevole privo di mezzi, non il bisognoso *sic et simpliciter*.

L'introduzione di questo emendamento, come dicevo, sconvolgerebbe il provvedimento, perché verrebbe in aiuto dello studente unicamente perché bisognoso.

ROFFI. Ma resterebbe fissato il merito. Lo studente, in ogni caso, dovrebbe superare gli esami.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il fatto che uno studente abbia una retribuzione, uno stipendio fisso, comporta che lo stesso non possa essere studente nel senso pieno della parola. Uno studente, infatti, che vada alle lezioni, che frequenti i laboratori, che studi per tutte le ore della giornata, non può avere un impiego, un lavoro. Cioè, è studente capace e meritevole colui che fa la sua carriera scolastica nel senso pieno della parola.

Un altro, potrà essere studente particolarmente ammirevole, perché lavora e anche si sforza di studiare, ma non farà di professione lo studente; farà un'altra professione e poi anche lo studente. È una cosa totalmente diversa.

CODIGNOLA. Ci può essere un lavoro che non impegna lo studente tutto il giorno.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ed è per questo motivo che nella legge si parla di retribuzione fissa.

RAMPA. Se uno studente lavora tre giorni la settimana, anche questa è una retribuzione fissa. Si può verificare il caso che egli lavori presso un giornale non tutti i giorni e che ciò gli consenta di poter frequentare.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Infatti questo caso non è contemplato dal disegno di legge. Quello che viene escluso è che lo studente possa avere una retribuzione fissa che lo occupa tutto il giorno.

CODIGNOLA. Io ho conosciuto personalmente il caso di un giovane studente che faceva il cameriere in un caffè-concerto e quindi lavorava la notte con una retribuzione fissa.

Io ritengo che noi potremmo risolvere il problema se stabilissimo la facoltà di optare, da parte dello studente, fra l'assegno di studio e la retribuzione fissa che eventualmente percepisce.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non ho difficoltà ad accettare quanto proposto dall'onorevole Codignola. Se lo studente ritiene che l'assegno di studio sia sufficiente e che quindi gli permette di lasciare la sua

occupazione, può benissimo optare fra le due soluzioni.

CAIAZZA. Ho chiesto la parola non per illustrare il mio emendamento, in quanto esso viene dopo, ma perché l'emendamento di cui stiamo discutendo è in qualche modo subordinato al mio che verrebbe compromesso nel caso di un voto negativo dell'emendamento Rampa.

PRESIDENTE, *Relatore*. Qui si tratta di stipendi e retribuzioni. Il suo emendamento tratta un argomento diverso.

CAIAZZA. Poiché da alcuni colleghi è stata fatta una certa casistica, mi permetto anche io di ricordare che gli istitutori nei collegi guadagnano 5 mila lire al mese.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. La Commissione, con i suoi emendamenti si dimostra più rigida di quanto disposto dal disegno di legge. Infatti, questo esclude soltanto gli aiuti provenienti da enti pubblici.

CAIAZZA. Il problema riguarda quindi anche i collegi nazionali, che sono pubblici. E chi prende 5 o 7 mila lire al mese in un collegio ha una retribuzione fissa, ma non credo che sia tale da far demeritare il godimento di una borsa di studio.

PRESIDENTE, *Relatore*. Sono 7 mila lire al mese più vitto e alloggio, il che è una condizione migliore dello studente che vive nella Casa dello studente.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il caso prospettato dall'onorevole Caiazza è a parte.

CAIAZZA. Accetto la dichiarazione del Ministro.

RAMPA. Mi consentirà il Ministro, che anche io, in qualità di presentatore dell'emendamento, dica il mio parere.

Capisco le preoccupazioni del Ministro in merito al nostro emendamento e sono preoccupazioni che noi stessi in parte abbiamo condiviso quando, confermando che l'emendamento proposto non voleva snaturare l'aspirazione della legge e gli obiettivi che essa si proponeva di raggiungere, notavamo che la misura forzatamente ristretta dell'assegno che veniva ad essere corrisposto agli studenti, suggeriva di correggere, in via transitoria, il disegno di legge. Anche perché il limite di reddito, insuperabile per poter avere il diritto all'assegno, era e rimane comprensivo non solo dello stipendio, ma di retribuzioni di qualsiasi natura, con un criterio quindi estensivo che, a mio avviso, sarebbe giusto sopprimere.

Per dare la possibilità agli studenti universitari di poter adire all'assegno di studio,

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

si stabilisce un limite di reddito familiare ed è giusto che lo studente, il quale percepisce una retribuzione fissa di qualsiasi natura, si veda calcolare questo *quid* nel cumulo dei redditi familiari. Il nostro emendamento pertanto non portava a voler sovvertire gli obiettivi della legge, ma a considerare il problema in rapporto alla limitatezza forzata della cifra concessa.

Se non si può risolvere il problema nella direzione da noi indicata, in qualche altro modo si dovrebbe convenire sull'opportunità di alleggerire le condizioni previste per la corresponsione dell'assegno. Infatti, se venisse tolto l'obbligo della frequenza, le condizioni del conseguimento della famosa media e di aver fatto tutti gli esami del corso, stabiliscono di per se un determinato merito dello studente che in ogni caso viene salvaguardato. Non è che si assegna la borsa di studio allo studente appartenente a famiglia bisognosa indipendentemente dal fatto che egli sia meritevole.

Capisco che l'emendamento può essere contraddittorio con quanto stabilito dall'articolo 3 in merito alla frequenza, ma quell'articolo non cita particolari norme che indichino quali siano le modalità per valutare questo obbligo di frequenza.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi scusi se l'interrompo, ma io non pongo nessuna limitazione per il più scrupoloso esame di tutte quelle che sono le condizioni di bisogno. Quello che mi sembra contraddittorio è capovolgere la figura dello studente. Lo studente è colui che, per professione, fa lo studente e che si dedica a questa professione normalmente.

Solo questa è la contraddizione.

Se, invece, noi vogliamo prendere in considerazione la figura di colui che fa lo studente, ma che poi fa qualche prestazione lavorativa, per integrare il suo reddito, io non pongo alcuna limitazione; sono della massima comprensione. Ma quel che mi sembra illogico è cercar di far coincidere ciò che è impossibile far coincidere; che, cioè, qualcuno faccia per professione lo studente e, poi, per professione, contemporaneamente un'altra cosa.

Per il resto, non faccio, alcuna difficoltà ad ammettere tutto quello che è compatibile con la professione di uno studente il quale integri il suo reddito.

RAMPA. Io desidero ringraziare l'onorevole Ministro per questa nuova dichiarazione. Se riusciamo a strumentarla, forse qualcosa

si può ricavare. Potrebbe essere la proposta Codignola riveduta e corretta...

A parte ciò, mi permetto ancora di insistere sul fatto che nel nostro emendamento non vi era volontà alcuna di creare questa contraddizione. L'emendamento stesso è nato da una constatazione di fatto.

Nel caso da noi ipotizzato, innanzi tutto, si verifica, è vero, in una certa misura la contraddizione a cui ha fatto cenno il Ministro, ma rimane il fatto che l'assegno di studio viene dato per merito. Lo studente, quindi, che debba anche lavorare, costituirà una contraddizione di fronte alle nostre aspirazioni, ma non di fronte a quello che noi stabilimmo essere merito.

In secondo luogo, occorre riferirsi alla limitatezza forzata dell'assegno di studio in questa prima fase della legge.

In terzo luogo, non mi pare, comunque, di stabilire, con l'emendamento da noi proposto, una contraddizione permanente tra la figura dello studente che fa per professione lo studente, e quella di colui che fa anche lo studente. Si tratta, invece, di prendere in considerazione alcune situazioni di fatto, che sono estremamente concrete e che noi non possiamo ignorare, altrimenti, veramentè, verremmo a far cadere lo spirito della legge. Ignorare questi casi, del tutto reali, sperimentati da tutti noi, mi pare sia veramente andare contro lo spirito del provvedimento, che, non potendo realizzare un vero e proprio pre-salario, intende agevolare, intanto, attraverso questo assegno di studio coloro che si trovino in particolari condizioni.

Onorevole Presidente, quel che preoccupa lei, preoccupa anche noi. Più ci si potrà avvicinare alla frequenza totale, di tutti gli studenti, vera e propria, tanto meglio, evidentemente, sarà. Ma credo che in questo momento valga la pena di trovare una soluzione al problema, che vada proprio ricavata dallo spirito della legge.

BERTÈ. Io debbo tornare a chiedere una delucidazione.

In sede di discussione generale, anch'io portai il problema dello studente lavoratore, ed io stesso dissi che non è questo il provvedimento che risolve tale problema, che liberi, cioè, lo studente lavoratore dalla necessità di lavorare, perché a pieno possa assumere la funzione di studente.

Credo, però, che il disegno di legge, nel suo carattere anche di prima esperienza, possa valere anche per una parte di questi studenti lavoratori.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

Io comprendo che l'assegno di cui trattasi possa anche essere cumulabile con eventuali altri tipi di sussidi; se così non fosse noi verremmo meno allo spirito del provvedimento. Vi è, però, un limite di ordine logico, che, per ora, è ancora invalicabile. Cioè, l'*optimum* sarebbe, lo sappiamo tutti, lo studente che raggiungesse una certa media, dopo aver sempre frequentato. Ma, se nella realtà questo non avviene, lo stato di studente deve essere dato dalla frequenza o dal rendimento? La mia risposta personale, di fronte alla realtà della vita è il rendimento.

PRESIDENTE, *Relatore*. La frequenza. Esistono studenti che non sono promossi, ma non per questo cessano di essere studenti.

BERTÈ. Studenti che non frequentano, ma che agli esami prendono ottimi voti, conquistano lo stato di studenti appunto per il loro merito.

Nel dire ancora una volta che il nostro emendamento non aveva intenti eversivi nei confronti della legge, vorrei sottolineare questo aspetto.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Io credo che nello spirito siamo vicini. Certo, che la natura di studente è data dal fatto che lo studente frequenta. Si capisce che può esistere un universitario il quale prenda dei bei voti pur non frequentando sempre; non escludo una ipotesi di questo genere. Non mi sembrerebbe, però, possibile ammettere, specialmente per alcune facoltà, che si possa assolvere al piano degli studi, se non frequentando le lezioni, i laboratori, ecc.

BERTÈ. In questo caso lo studente viene bocciato.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Debbo dire, in ogni caso, che l'esame viene dopo, e che la natura di studente viene data dal fatto di frequentare le lezioni e di assolvere gli adempimenti propri della carriera studentesca. Un emendamento del genere, messo qui, non costituisce affatto una norma transitoria, bensì permanente, che appartiene alla definizione dell'assegno e non alle modalità di attuazione transitoria. Mi pare, perciò che, in questa sede, ed in questa forma, non possa essere approvato. Si potrebbe vedere una forma la quale contempra tutte le possibilità di reddito integrativo, che non siano incompatibili con la professione di studente, alla cui figura non è possibile portare alcuna limitazione.

SCIORILLI BORRELLI. Volevo insistere su alcuni aspetti della questione. La prima è che — questa nostra è esperienza diretta — nel mezzogiorno d'Italia vi sono migliaia di gio-

vani, specialmente ragionieri e maestri, i quali si trovano ad essere capo-famiglia e costretti dalle necessità di vita ad avere dei posti, quasi sempre precari, non corrispondenti nemmeno al diploma in loro possesso. E lei sa bene, signor Presidente, che le facoltà di magistero e di economia e commercio sono poco frequentate proprio per questa ragione.

Ci troviamo pertanto nella condizione che un giovane meritevole — già penalizzato dalla sorte — non solo non può andare all'università, ma è costretto a lavorare per contribuire ai più elementari bisogni della famiglia. Non concedendogli la borsa di studio noi veniamo a colpire gli elementi più deboli economicamente.

Ma c'è una seconda ragione di natura di politica scolastica. Lo scorso anno, su 34 mila iscritti alla facoltà di magistero, si sono laureati soltanto 2 mila giovani, mentre nella facoltà di lettere, con la metà di iscritti si è avuto il doppio di laureati. La ragione di ciò è appunto che molti maestri sono nell'impossibilità di frequentare.

La vera contraddizione di fondo è che questa legge si ripromette di venire incontro a coloro che sono privi di mezzi, i quali sono proprio quelli che sono costretti a lavorare subito dopo essersi diplomati. Infatti, la famiglia che ha i mezzi non è costretta a far lavorare immediatamente il figlio e lo mantiene all'università.

Ebbene, con la carenza paurosa di insegnanti (occorrerebbero 20-26 mila laureati l'anno e ne abbiamo invece 4 mila nelle varie facoltà scientifiche e letterarie), noi, se lasciamo la legge così come è formulata, danneggiamo proprio quel settore della scuola che più ha bisogno.

Lei, signor Presidente, che è professore, non può ignorare che solo il 20-30 per cento degli iscritti nelle facoltà di magistero e di economia e commercio frequentano le lezioni.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Lei deve considerare che la legge entra in vigore per coloro che frequenteranno quest'anno il primo anno di università. Tutte le ipotesi di studenti capo-famiglia, o già sposati, o con una professione sono fuori quadro. L'assegno è dato proprio per consentire ai giovani che entrano quest'anno all'università di frequentare le lezioni.

SCIORILLI BORRELLI. Io mi sono diplomato in luglio e ho subito trovato un impiego, non certo per divertirmi, ma per vivere. Nel mio paese c'è un maestro che si è trovato, appena diplomato, un posto come scrivano al Comune. Questo giovane è bravo e ha grande

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

desiderio di andare all'università. Ebbene, egli viene escluso in partenza, perché, avendo una retribuzione fissa di 30 mila lire al mese, non potrà partecipare al concorso per la borsa di studio.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Trenta mila lire al mese le prenderebbe comunque con la borsa di studio.

SCIORILLI BORRELLI. Quando lei diceva che non bisognava suonare le trombe per questo provvedimento, evidentemente lei stesso riconosceva che le cose andavano ridimensionate; infatti, in questa prima fase di applicazione della legge, noi veniamo ad eliminare migliaia di studenti fra i più poveri del Mezzogiorno.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Io invece credo che il provvedimento aiuterà molti giovani del Mezzogiorno.

SERONI. Io vorrei richiamarmi al testo della legge, perché ho l'impressione che le cose si sono drammatizzate fino al punto di perdere di vista la legge stessa.

Il comma *b*) dell'articolo 3 dice testualmente: « gli studenti iscritti agli anni di corso successivi al primo, che abbiano adempiuto all'obbligo della frequenza ». Adesso mi sembra che nessuno abbia presentato un emendamento soppressivo di queste parole.

PRESIDENTE, *Relatore*. Nessuno ha avuto il coraggio di proporlo.

SERONI. Io vorrei fare un po' di filologia. Il comma *b*) dell'articolo 3 è in contraddizione con l'emendamento soppressivo da noi proposto al secondo comma dell'articolo 2? Io dico di no, perché noi non abbiamo proposto un emendamento diretto a dare le borse anche per coloro i quali lavorano. Noi proponiamo di sopprimere le parole « con stipendi e retribuzioni fisse di qualsiasi natura ».

Si è fatto il caso di colui che, lavorando dalle 8 di mattina alle 15, non può frequentare. Ma può darsi il caso di uno studente che abbia una retribuzione fissa lavorando di notte, lavoro che gli permette quindi di adempiere al comma *b*) dell'articolo 3. Adesso, è chiaro che colui il quale non adempie a questo comma non ha diritto ad avere la borsa di studio.

Se ella, signor Presidente, riuscisse a dimostrare che coloro che non frequentano l'università sono esattamente coloro che hanno un lavoro, non esiterei a darle ragione. Ma lei sa bene che non è così. E nella facoltà di magistero i professori più intelligenti cercano di spostare il massimo delle lezioni fondamentali al pomeriggio anziché al mattino, per dar modo ai maestri di frequentare. Mentre noi

sappiamo benissimo che nell'università l'assenteismo è molto più accentuato fra coloro che non hanno nessun'altra occupazione.

PRESIDENTE, *Relatore*. Non è così, onorevole Seroni. Comunque io proporrei di mutare l'espressione in questi termini:

« Ed è incompatibile con stipendi e retribuzioni fisse derivanti da rapporti di lavoro che non consentano l'adempimento di frequenza previsto dall'articolo ».

PITZALIS. Sarei lieto se questa legge si potesse rivolgere in genere a tutti quelli che studiano; però, se non sbaglio, con essa noi vogliamo perseguire una finalità voluta dalla Costituzione: aiutare gli studenti meritevoli e bisognosi. Questo è il concetto sostanziale che andiamo a perseguire con questa legge. Essa, cioè, vuole attuare il precetto costituzionale di aiutare quelli che sono studenti, che hanno la qualità di studenti — quindi studenti di professione — e che sono meritevoli e bisognosi. Se noi non raggiungiamo questa finalità, allora si tratta solo di una legge di assistenza per quelli che comunque studiano, siano essi giovani, vecchi, ammogliati, ricchi o poveri. E anche la questione del bisogno si dovrebbe esaminarla a fondo, perché si verifica spesso il caso che le borse di studio vanno a chi non ne ha bisogno, e potrei portare dei nomi.

Tutte le altre situazioni sono casi limite, non avventi, perciò, carattere generale. Non è, infatti, situazione di carattere generale la non frequenza oppure il caso del lavoratore che faccia anche lo studente universitario. Sono casi eccezionali che hanno anche essi bisogno di essere considerati, ma che non possono rientrare in un provvedimento come questo.

Il mio pensiero è il seguente: quali sono i destinatari del beneficio di cui trattasi? Gli studenti, non chiunque studi.

Noi dobbiamo andare a valutare le cose col senso comune. Cioè, chi qualificiamo studente? Non certo un maestro elementare che frequenti anche l'università, il quale ha, come attività preminente, appunto quella dell'insegnamento.

Vi sono dei casi che invocano anch'essi l'assistenza e l'attenzione dello Stato e della collettività, perché naturalmente riguardano lavoratori che desiderano studiare e migliorare, ma sono casi che esulano dal concetto generale di assistenza ai meritevoli e bisognosi, che siano studenti: concetto che costituisce finalità precipua di questa legge.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

Per quanto concerne il bisogno, d'altra parte, la valutazione relativa sta diventando troppo larga. Vi sono famiglie che possono mantenere agli studi i propri figli e che, tuttavia, percepiscono borse di studio. In questo senso bisognerebbe modificare anche le finalità dell'opera universitaria, la quale dà sussidi anche a studenti — per il fatto che gli stessi posseggono una media dell'ordine di 29/30 — appartenenti a famiglie il cui reddito è rilevantisimo. Perché non è soltanto lo Stato o la collettività che debbono essere obbligati ad indirizzare la loro assistenza verso determinati scopi, ma anche tutte le altre forme di aiuti debbono concorrere con lo Stato ad assistere soprattutto i meritevoli e bisognosi.

In questo senso penso che la legge, come spirito, sia esatta e non debba essere sottoposta a modifiche, né formali, né sostanziali, perché andremmo a dar luogo a perplessità nell'attribuzione di questi assegni, a rimozioni. Potremmo dar modo a qualcuno di pescare nel torbido, di dimostrare che ha attitudini particolari allo studio, che è dissociato dal nucleo familiare. Per non perdere l'assegno, numerosi studenti si staccheranno dal nucleo familiare...

CODIGNOLA. All'articolo 2 la legge vieta determinate situazioni.

PITZALIS. Vi sono molte possibilità che si verifichino fatti incresciosi.

CODIGNOLA. Sono disposto a votare l'emendamento, nel testo di cui il Presidente ha dato prima lettura. Vorrei soltanto far presente alla Commissione che l'applicazione dello stesso non sarà facile. Cosa vuol dire « lavoro che non impedisca la frequenza? ». Non vorrei che si attribuisse una discrezionalità completa.

Io credo che sarebbe più sicura una dizione del genere: « l'assegno di studio non è cumulabile con retribuzioni fisse il cui ammontare superi l'ammontare dell'assegno stesso... ».

Evidentemente, una retribuzione che non superi l'entità dell'assegno, non può essere frutto di un impiego, bensì di un lavoro straordinario che il giovane può svolgere sotto svariate forme. Questo si darebbe una sicurezza automatica, senza dar campo alla discrezionalità.

PRESIDENTE, *Relatore*. Non vi sarebbe questa sicurezza automatica. Innanzi tutto, la totalità delle retribuzioni si ridurrebbe a 29.990 lire il mese; in secondo luogo, le università non daranno il denaro ma il servizio, il quale potrebbe, eventualmente, costare qual-

cosa di più in certi casi, Quel di più verrebbe dato dall'opera universitaria.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Per giungere ad un accordo, posso avvicinarmi all'emendamento di cui si è detto.

Mi domando se sia necessario mettere « derivanti da rapporti di lavoro »; vorrei evitare che si possa pensare che un giovane abbia un rapporto di lavoro e sia, contemporaneamente, studente. Quindi: « è incompatibile con stipendi e retribuzioni fisse che non consentano... ».

ROFFI. Non è lo stipendio che non consente la frequenza. Occorre almeno riferirci ad « attività che non consentano... ».

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Debbo dire che lo accetto sotto l'aspetto della conciliazione, perché le mie riserve di impostazione rimangono.

Il testo dell'emendamento che potrei accettare, è il seguente: « esso è incompatibile con stipendi e retribuzioni fisse derivanti da attività che non consentano l'adempimento dell'obbligo della frequenza previsto dal successivo articolo 3 ». Rimangono così due remore, quella della frequenza e quella del livello della retribuzione di cui trattasi. Una certa entità di quest'ultima, infatti, porta a superare il limite previsto dall'articolo 2, mentre una certa intensità dell'attività lavorativa porta a superare quanto previsto dall'articolo 3.

CERRETI ALFONSO. Io ritengo che questo emendamento crei una sperequazione tra studenti e studenti. Gli impiegati pubblici, infatti, sono obbligati a seguire un orario, mentre gli altri possono accordarsi con gli imprenditori. Noi veniamo a violare i principi etici della legge.

PRESIDENTE, *Relatore*. Sono d'accordo con lei in linea astratta. Che, però, uno studente cerchi di guadagnare qualcosa nel modo più elegante e onesto, è cosa umana. Cercherà un'attività che sia compatibile con la sua situazione di studente.

ROFFI. Ci dichiariamo soddisfatti di questo emendamento e rinunciamo a quelli da noi presentati.

CAIAZZA. Anch'io aderisco all'emendamento, rinunciando a quello da me proposto.

PRESIDENTE, *Relatore*. Salvo giusta collocazione in sede di coordinamento, pongo in votazione il seguente emendamento aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 1:

« Esso è incompatibile con stipendi e retribuzioni fisse derivanti da attività che non

consentano l'adempimento dell'obbligo della frequenza previsto dal successivo articolo 3 ».

(È approvato).

Vi è, sempre al secondo comma, un emendamento soppressivo dell'onorevole Codignola: dopo la parola « Enti », sopprimere l'aggettivo « pubblici ».

CODIGNOLA. Le borse possono essere date, oltre che da Enti pubblici, anche da privati.

Mi pare che, siccome esiste un limite fisso di spesa, quello che noi diamo in più ad alcuni studenti, lo togliamo ad altri. Cioè, credo che si dovrebbe stabilire il principio che tutti coloro che abbiano una borsa di studio — di valore superiore od inferiore all'assegno, è da vedere — debbano essere esclusi dall'assegno di studio. Ma ciò non deve valere soltanto per le borse degli Enti pubblici.

Eventualmente, in ogni caso, si può lasciare al giovane la facoltà di optare.

PRESIDENTE, *Relatore*. Sono favorevole a ciò. Già oggi la prassi costantemente seguita nelle università è che le borse non siano cumulabili.

NICOSIA. Escluse però le borse straniere. Le borse che provengono da Stati stranieri non sono da accomunarsi a queste provvidenze. Se uno studente partecipa ad un concorso per una borsa di studio in Germania o in Francia, per esempio, per la durata di uno o due mesi, questo beneficio non deve intaccare la borsa di studio che egli abbia conseguito eventualmente in Italia.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Le finalità dell'intervento previsto dal disegno di legge sono diverse e quindi lei può stare perfettamente tranquillo.

NICOSIA. Non ne faccio oggetto di emendamento, mi basta la dichiarazione del Ministro agli atti.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ho già detto prima che il testo del disegno di legge sotto certi aspetti risponde a criteri di maggiore larghezza.

Noi prima abbiamo manifestato una certa larghezza per quanto riguarda la cumulabilità dell'assegno di studio con altre retribuzioni; io sarei piuttosto rigido nell'escludere dalla borsa di studio gli aiuti dati dallo Stato e dagli enti pubblici; però se ci sono altre forme di provvidenza e di assistenza private, non mi sento propenso ad irrigidire tale posizione. Tutto quello che ha riferimento con l'intervento dello Stato, diretto o indiretto, capisco che non si cumuli, ma non tutto quello che ha riferimento con aiuti di altra pro-

venienza, perché questo significherebbe sindacare l'attività dei privati.

Sarei pertanto rigoroso per tutte le forme di aiuto che comportano denaro pubblico, ma per quanto riguarda l'attività dei privati agirei con una certa prudenza.

Un giovane ottiene da una famiglia, da una fondazione, un aiuto e noi gli impediamo di usufruirne.

CODIGNOLA. No, egli può optare fra la borsa di studio e l'altra provvidenza. Ci sono oggi delle grandi aziende (per esempio per quanto riguarda la formazione di ingegneri) che mettono a concorso delle borse di una notevole entità. Sarebbe assurdo che un giovane, il quale già dispone di una borsa di questo tipo, venga a togliere 180 mila lire ad un altro giovane.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Se si vuole estendere la non cumulabilità anche alle grandi aziende, non ho niente in contrario, però mi sembra — ripeto — che andremo a sindacare quella che è un'attività privata. Se un privato vuol dare un assegno ad un povero che vuole studiare, noi non dobbiamo sindacare questa facoltà.

CODIGNOLA. Non mi riferivo a questo caso. La borsa di studio deve essere data istituzionalmente.

PRESIDENTE, *Relatore*. Quasi sempre lo studente che usufruisce di una borsa di studio dichiara, all'atto dell'accettazione, che non gode di nessun'altra borsa di studio da chiunque concessa. Questa è la prassi, necessaria del resto perché altrimenti è ovvio che lo studente più bravo accumulerebbe una certa quantità di borse di studio mentre lo studente meno bravo resterebbe a guardare.

CODIGNOLA. Io ritengo che, lasciando allo studente la facoltà di opzione, il problema sia risolto.

ROFFI. Il denaro privato viene dato *brevi manu*, mentre il concetto di borsa di studio implica un concorso che ha carattere pubblico. È assurdo che colui che ha vinto una borsa di studio della Snia Viscosa o della Ca' Foscari o del comune di Ferrara, venga a godere anche della borsa di studio statale. Non si tratta dell'aiuto del singolo privato che ovviamente ognuno può dare. Noi ci riferiamo sempre a borse che sono messe a concorso. Certo, se un privato vuole dare 100 mila lire ad uno studente, nessuno impedisce allo studente di accettare quel denaro, anche se ha una borsa di studio.

Noi, ripeto, ci riferiamo alle borse di studio che sono pubbliche, anche se il denaro appartiene a privati.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

A nome del mio gruppo dichiaro pertanto di aderire all'emendamento Codignola.

PITZALIS. Io porto un esempio pratico. Un mio bisavolo lasciò dei fondi per borse di studio di famiglia. Si tratta di borse di studio private che originariamente erano costituite dai frutti di certi fondi; gli stessi furono successivamente venduti. Gli interessi del relativo capitale, sono divisi in 4 borse di studio che si danno per concorso e che sono dell'entità di 75.000 lire. Uno studente che vinca una di queste borse, deve rinunciarvi?

ROFFI. Opta.

PITZALIS. Avete fatto pressioni perché chi studia e lavora abbia questo assegno, ed ora non consentite ad un ragazzo che abbia una borsa di 75.000 lire di usufruire di essa e dell'assegno di studio.

BERTÉ. Io desidero dichiarare che, proprio in coerenza con quanto sostenuto prima, mi trovo, di fronte a questa parte dell'articolo, fedele al testo governativo. A me sembra, infatti, che sarebbe molto grave voler sindacare su attività private. Voterò perciò contro l'emendamento proposto.

SCIORILLI BORRELLI. Proprio nel senso dell'esempio portato dall'onorevole Pitzalis. Quest'anno il Ministero della pubblica istruzione ha distribuito 4 borse di studio di origine privata.

E il Ministero che ha provveduto ad erogarle, ma le stesse conservano il loro carattere di borse private. Così che un ragazzo che ne abbia usufruito, può senz'altro avere un'altra borsa di studio.

Quando poi si parla di posti gratuiti in collegi o convitti, è chiaro che si dovrà in ogni caso optare, a meno che non si voglia passare una notte in un collegio e una notte nell'altro...

PRESIDENTE, *Relatore*. L'onorevole Rampa propone un emendamento che forse può costituire una soluzione:

« Sostituire alle parole: concessi dallo Stato o da Enti pubblici, le parole: concessi per pubblico concorso ».

ROFFI. Mi dichiaro soddisfatto.

CODIGNOLA. Non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Rampa, di cui ho ora dato lettura.

(È approvato).

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Per quanto riguarda il concetto di opzione, io sono senz'altro favorevole, ma mi pare che

lo stesso sia insito in quello di non cumulabilità. Cioè noi potremmo andare incontro ad inconvenienti, qualora un concorso si svolgesse prima e l'altro dopo; l'opzione non si può fare a concorso concluso.

PRESIDENTE, *Relatore*. Una borsa non è ancora ottenuta, non è cumulabile... Cioè, quando io ho ottenuto l'una provvidenza e l'altra, posso, o meno cumularle.

ROFFI. Ritengo che si debba essere prudenti, in materia.

PRESIDENTE, *Relatore*. Quando noi diciamo: « non è cumulabile con altri assegni... », significa che si ha possibilità di opzione.

CODIGNOLA. Ma io lo specificherei.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Noi partiamo da due presupposti diversi. Lei si riferisce a provvidenze di cui eventualmente i giovani fruiscono — cioè parte dal presupposto che l'altro concorso sia già stato effettuato e che quindi non si possa partecipare al successivo — io, invece, parto dalla posizione di chi si iscrive all'università, senza avere né l'una provvidenza né l'altra, e si trova a dover scegliere per quale concorrere. Può concorrere ad entrambe e poi optare? Questa è la domanda.

SERONI. Per quanto riguarda l'assegno di studio, non c'è la questione del concorso, ma solo della media.

ROFFI. Lei, signor Ministro, è d'accordo che lo studente può concorrere a tutte e due le borse di studio e poi scegliere?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Certo, questa è la mia interpretazione.

ROFFI. Con questa dichiarazione che rimane agli atti per parte nostra possiamo stare tranquilli.

CODIGNOLA. Usiamo un'altra formula ma stabiliamo che lo studente ha facoltà di optare.

PRESIDENTE, *Relatore*. Questa formulazione potrebbe essere quella adatta: « Lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza ».

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 1 con l'emendamento testé letto.

(È approvato).

Il comma secondo rimane pertanto così formulato:

« L'assegno viene attribuito per concorso, limitatamente ad un solo corso di laurea; esso è incompatibile con stipendi e retribuzioni fisse, derivanti da attività che non consentano l'adempimento dell'obbligo della frequenza

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

previsto dal successivo articolo 3, e non è cumulabile con altri assegni o borse di studio, o posti gratuiti in collegi o convitti, concessi per pubblico concorso; in tal caso lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza ».

L'onorevole Codignola propone di aggiungere dopo il secondo comma il seguente:

« È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione uno schedario nazionale che dovrà registrare, anno per anno, i nomi degli studenti universitari che fruiscono di borse e di provvidenze assistenziali di ogni tipo. Apposito regolamento disporrà le norme di attuazione ».

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. In sede di discussione generale avevo accettato l'idea espressa dall'emendamento dell'onorevole Codignola, ma mi riservavo di conoscere con esattezza la formulazione di tale emendamento.

Io ripeto sono favorevole all'idea, però ritengo che questa formulazione vada oltre quanto avrei potuto accettare. Io sono d'accordo che il Ministero faccia un censimento delle provvidenze godute dallo studente e che lo tenga aggiornato, ma uno schedario delle condizioni in cui si trova lo studente mi sembra impossibile da realizzare.

CODIGNOLA. Lo scopo di questo schedario è quello di evitare l'accumularsi di più benefici.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Credo che sia bene che il Ministero sappia le provvidenze che esistono a favore degli studenti universitari. Ciò è utile per configurare l'ammontare dell'intervento dello Stato, per gli aiuti che si debbono dare all'Opera universitaria, ma è impossibile seguire la carriera dello studente attraverso le varie provvidenze.

CODIGNOLA. Sono d'accordo col suo pensiero, signor Ministro. Poiché inoltre è stato approvato l'emendamento relativo alla non cumulabilità delle borse di studio, dichiaro di ritirare il mio emendamento aggiuntivo al secondo comma, con riserva di presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE, *Relatore*. Passiamo al terzo comma dell'articolo 1, di cui do nuovamente lettura:

« L'ammontare dell'assegno di studio è fissato in lire 180.000 per gli studenti che appartengano a famiglia residente nella provincia ove ha sede l'Università, in lire 360.000 per gli altri, a meno che non possano raggiungere

quotidianamente la sede universitaria; esso non viene calcolato ai fini della dichiarazione unica dei redditi e non è soggetto ad alcuna tassa o imposta ».

Io stesso propongo di sostituire le parole « in lire 180.000 per gli studenti che appartengono a famiglie residente nella provincia ove ha sede l'università, in lire 360.000 per gli altri », con le altre: « in lire 180 mila per gli studenti la cui famiglia o essi stessi risiedono in località dalla quale possano raggiungere quotidianamente la sede universitaria, in lire 360 mila per gli altri ».

L'onorevole Nicosia propone di sostituire alle parole « 180.000 », le altre: « 360.000 » e alle parole: « 360.000 », le altre: « 500.000 ».

L'onorevole Codignola propone di sostituire il terzo comma come segue:

« L'assegno di studio è fissato in lire 240.000, ed è corrisposto in rate trimestrali anticipate. Gli studenti che risiedono in comuni distanti oltre dieci chilometri dal comune sede dell'ateneo dispongono inoltre, a loro scelta, del viaggio gratuito o di una integrazione dell'assegno pari a lire 120.000 ».

CODIGNOLA. Ci sono molti dubbi circa il testo del disegno di legge. Che cosa vuole dire, per esempio, raggiungere « quotidianamente » la sede universitaria ?

PRESIDENTE, *Relatore*. È l'Opera universitaria che si accerta di tale condizione.

NICOSIA. Tutti allora risiederanno fuori della sede universitaria.

CODIGNOLA. Io ritengo che la formulazione da me proposta sia migliore. Infatti si dà a tutti 240 mila lire e inoltre, per coloro che risiedono in un comune distante più di dieci chilometri dalla sede universitaria, si dà a scelta, o un'integrazione di 120 mila lire per rimborso spese di viaggio, oppure un abbonamento ferroviario. In questo modo si viene anche a stabilire il principio che l'assegno è uguale per tutti.

PRESIDENTE, *Relatore*. Quindi anche per coloro che risiedono nella stessa città sede dell'Ateneo.

CODIGNOLA. Con 20 mila lire al mese noi paghiamo a mala pena le spese vive. Ma le spese di trasporto debbono essere considerate a parte. Con il comma da me proposto noi mettiamo tutti gli studenti sullo stesso piano.

PRESIDENTE, *Relatore*. Le maggiori spese che affronta colui che risiede fuori città non consistono soltanto nelle spese di trasporto. L'onere del mantenimento talvolta pesa, maggiormente dell'onere del viaggio. Lo studente che vive in famiglia, ovviamente

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

spende molto meno dello studente che è costretto a prendere i pasti e a dormire in un'altra città.

CODIGNOLA. Allora stabiliamo che, oltre il viaggio, è gratuita anche la mensa!

PRESIDENTE, *Relatore*. L'altra obiezione che faccio è quella relativa alla distanza di dieci chilometri. A Roma, per esempio, chi abita nei quartieri più lontani percorre più di dieci chilometri per recarsi all'università.

L'Opera universitaria dovrebbe valutare la possibilità dello studente di raggiungere quotidianamente la sede universitaria, e porre un criterio fisso al riguardo.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. La stessa U.N.U.R.I. accettava questa impostazione ed aggiungeva però che lo studente avrebbe dovuto raggiungere agevolmente la sede universitaria. Io ammetto che questa richiesta abbia un certo valore. Chi sta nella stessa città sede dell'università è giusto che abbia di meno, mentre a chi abita, per esempio, a cento chilometri e può raggiungere l'università solo dopo un lungo viaggio, è giusto che si dia di più.

NICOSIA. Io chiedo che venga portato a 360 mila lire l'assegno per gli studenti che stanno nella città sede dell'università e a 500 mila lire l'assegno per coloro che risiedono in un'altra provincia.

La mia richiesta parte dalla considerazione fatta da tutti in sede di discussione generale. Praticamente questo assegno lo studente non lo spenderà per sostenere la famiglia, ma sarà speso dall'Opera universitaria in servizi. Appunto per questo dobbiamo avere una certa larghezza nella concessione di esso.

Allo studente appartenente a famiglia veramente bisognosa bisogna concedere almeno mille lire al giorno per il suo mantenimento (anche nel periodo di vacanza lo studente continua i suoi studi) e non si deve dimenticare che un ragazzo di 18-19 anni, essendo nella sua pienezza fisica, rappresenta un vero e proprio onere per la famiglia.

Le 180 mila lire, invece, non sono sufficienti. Basta fare i conti per accorgersene. Noi riteniamo una misura equa, le 1.000 lire al giorno.

Per coloro che vivono in comune diverso da quello in cui ha sede l'università, accettiamo il principio che debba corrispondersi una integrazione, la quale deve essere, però, soddisfacente.

È chiaro che anche colui che si sposta dalla propria provincia per andare in altra università, compiendo una scelta che noi non pos-

siamo impedire, si sottopone a delle spese notevoli.

Quando si chiede mezzo milione l'anno, per un giovane in tale situazione, mi sembra che si compia uno sforzo finanziario limitato. Non si tratta che di raddoppiare l'assegno; d'altronde, le disponibilità del bilancio dello Stato ce lo consentono. Si tenga altresì conto del fatto che fra qualche anno questa cifra sarà superata completamente dal costo della vita e dalla realtà economica.

Per quanto riguarda, poi, la località di residenza, ecc., io sarei dell'avviso di atternerci al testo governativo, cioè alla « famiglia residente nella provincia ove ha sede l'Università ».

Cosa significa, infatti « agevolmente raggiungere l'Università »? Se io abito a Roma, a Montesacro, per raggiungere la facoltà sono obbligato a prendere due mezzi. Lo studente che vive a Settebagni, compie giornalmente i 25 chilometri di percorso spendendo la stessa cifra. Il giovane di Roma, però, può trasferirsi a Soriano nel Cimino onde veder incrementato l'assegno; può andare ad abitare dai parenti che stanno in Abruzzo, mentre la famiglia resta a Roma... Non creiamo possibilità di inganni. Il testo governativo è più preciso; impedisce sotterfugi ed inganni.

Onorevole Presidente, poiché la mia proposta sembra la più distante, rispetto alle altre, chiedo che sia messa in votazione.

ROFFI. Io accetto il concetto ripreso dal Ministro. Si tratta di determinare quando la sede sia agevolmente raggiungibile. Tale concetto escluderebbe quello di provincia, in quanto nella stessa provincia possono esistere due località dalle quali non sia possibile spostarsi quotidianamente.

Per quanto riguarda il *quantum*, evidentemente, più in alto lo stesso viene fissato, tanto meglio è.

CODIGNOLA. Con la modifica a cui ha fatto cenno il Ministro, io accetterei la proposta dell'onorevole Ermini.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei osservare che, per quanto riguarda la entità delle cifre, non ho fatto l'altro giorno un lungo discorso, ma è evidente che vi è un limite immanente nelle nostre disponibilità, per cui nessuna cifra, di per sé, deriva da criteri logici che non si possano discutere.

Ciascuna cifra è opinabile, ma si concreta in una somma anche in considerazione delle disponibilità e dei limiti che non possono essere ignorati. Debbo dire, per esempio, che la cifra di cui trattasi era stata prevista, nel disegno di legge originale in lire 300.000, suc-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

cessivamente portata a 360.000 lire per venire incontro ad esigenze e richieste di organizzazioni universitarie. I mezzi che abbiamo a disposizione non ci consentono di andare oltre, a meno che non si voglia ridurre ad una esigua minoranza la possibilità di beneficiare di questo assegni.

Per quanto riguarda la distinzione tra le due categorie di coloro che risiedono e non nella sede universitaria, evidentemente posso accettare qualche perfezionamento di formulazione. L'emendamento dell'onorevole Ermini potrebbe essere accolto, anche se le obiezioni fatte al testo del Governo non mi trovano consenziente. Non possiamo, nel fare le leggi, rendere così elastica la loro applicazione, in modo così estremamente opinabile. Il testo governativo aveva un limite netto, chiaro: la provincia. Si capisce, poi, che vi possa essere qualche inconveniente, dal momento che vi sono province con capoluoghi vicini ai confini, altri lontani. In ogni caso, detta formulazione costituiva un limite preciso, un parametro ben determinato.

Con l'emendamento, viceversa, tutto diventa fluido. Lire 180.000 per studenti che risiedono in comuni dai quali sia possibile raggiungere quotidianamente la sede universitaria, lire 360.000 per gli altri. Con l'aggiunta dell'« agevolmente » poi, il tutto diventa ancora più fluido. Io avrei preferito il testo del Governo con l'aggiunta dell'« agevolmente ».

PRESIDENTE, *Relatore*. Vede, onorevole Ministro, tutti gli studenti di Perugia andrebbero a trasferirsi a 20 chilometri...

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Accetto l'emendamento formulato dall'onorevole Ermini, senza l'« agevolmente ».

PRESIDENTE, *Relatore*. Io avevo posto « agevolmente » per questo motivo. Lo studente che risiede, supponiamo, nel comune di Norcia, riesce a raggiungere quotidianamente l'università di Perugia; quello che risiede, invece, a San Pellegrino di Norcia, la frazione montana di Norcia, non ci arriva più; per colui che abita a Castelletto di Norcia, poi, è assurdo pensare che possa venire quotidianamente a Perugia.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. L'« agevolmente » può anche riferirsi ad una frazione all'interno del comune dove ha sede l'università. Non resterebbe, perciò, neppure il criterio del comune.

CODIGNOLA. Onorevole Ministro, vorrei insistere sulla necessità di trovare un'altra soluzione. Da Firenze a Pistoia vi sono 20 minuti di treno, mentre che il percorso Fi-

renze-Mugello, zona montana, è impossibile farlo in un giorno.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Si potrebbe allora dire: « ... che risieda nel comune ove ha sede l'università o in comune diverso da quello ove ha sede l'università e dal quale si possa raggiungere quotidianamente... ».

CODIGNOLA. Sarebbe tolto il concetto di provincia. Lo accetto.

PRESIDENTE, *Relatore*. Forse è preferibile: « ... in località di comune diverso da quello ove ha sede l'università ... ».

FRANCESCHINI. Tanto più che non vi possono essere pericoli nel termine « località », visto che vi è la seconda parte dell'emendamento. In città, vi è sempre, in ogni caso, la possibilità di arrivare « quotidianamente » alla sede universitaria.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Io ritengo, invece, che si incomincerà a dire che per andare alla città universitaria si debbono prendere due autobus, quindi non è possibile arrivarvi agevolmente...

Almeno ci sia un limite obiettivo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Si può dire: « residente in località di comune diverso da quello dove ha sede l'università e dalla quale possano raggiungere quotidianamente la sede universitaria ».

CODIGNOLA. Io ritengo che sia meglio dire: « agevolmente ogni giorno ». E sarà l'Opera universitaria a interpretare queste parole in modo giusto.

FRANCESCHINI. Io credo che l'introduzione della parola: « agevolmente » escluda ogni abuso. Per esempio, Treviso è distante 45 chilometri da Padova, ma ci si arriva molto agevolmente.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Io credo che questo termine possa divenire molto opinabile.

CODIGNOLA. Possiamo usare la formula che lo studente deve essere in grado di seguire le lezioni. Infatti, se egli arriva a mezzogiorno e riparte alle 15, ovviamente non si trova in condizione di frequentare le lezioni.

PRESIDENTE, *Relatore*. Si potrebbe dire: « per l'adempimento dei loro doveri accademici ».

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma il significato non è altro che questo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevole Codignola, aderisce alla formulazione del testo « residente in località di comune diversa da quella dove ha sede l'università e dalla quale possano raggiungere quotidianamente la sede universitaria » ?

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

CODIGNOLA. Io ritengo che la parola « quotidianamente » senza « agevolmente » possa creare delle gravi sperequazioni.

PRESIDENTE, *Relatore*. Passiamo alla votazione. L'emendamento più lontano è quello dell'onorevole Nicosia. A questo proposito io debbo dire che, a parte il fatto che ritengo 360 mila lire sufficienti, non credo che ci sia ora possibilità di ulteriore incremento. Il Ministero, nell'impostazione di questo disegno di legge, ha fatto dei calcoli precisi.

NICOSIA. La copertura è nelle somme accantonate per il Piano della scuola. Rispetto alle previsioni del Piano della scuola sono infatti rimasti accantonati 108 miliardi. I fondi quindi ci sono e posso documentarlo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'emendamento Nicosia, al quale sono contrari il Governo e il Relatore.

(*Non è approvato*).

CODIGNOLA. Io vorrei proporre di mantenere il limite massimo delle 360 mila lire e di aumentare il limite minimo. Per quanto riguarda il problema della copertura, molto opportunamente l'articolo 5 è stato stilato in modo da consentire ai futuri governi di muoversi abbastanza agevolmente nella formazione dei futuri bilanci. Infatti l'articolo 5 dice che: « l'ammontare è determinato annualmente, secondo il fabbisogno relativo al numero degli assegni di studio preventivati ». Il Governo, quindi, si è giustamente garantito per l'avvenire.

Io propongo di seguire un'altra strada: per il primo biennio rimangono le cifre 180.000 e 360.000, e, dal secondo anno in poi, 240.000 e 360.000. Il Governo ha detto che per l'avvenire si potranno stanziare altre somme e quindi noi, fin da adesso diciamo che dal secondo anno l'ammontare minimo dell'assegno è portato a 240.000 lire.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. È stata sollevata la questione della copertura della quale mi proponevo di parlare in sede di discussione dell'articolo 5. In quella sede io avrei proposto di sostituire, al terzo comma, alle parole: « esercizio finanziario 1963-64 », le altre parole: « esercizio finanziario 1964-1965 ». Ciò perché l'esercizio finanziario 1963-1964 lo stiamo preparando adesso e invece la legge ci darà delle indicazioni — per il momento non abbiamo un minimo di statistica — solo a partire dall'esercizio finanziario successivo.

A parte ciò io vorrei far presente che abbiamo una ristrettezza di limiti sia per quest'anno, sia per l'anno prossimo. Può darsi

che nei successivi esercizi ci siano maggiori disponibilità e quindi, con la decorrenza indicata dall'onorevole Codignola, con uno sforzo di buona volontà, posso acconsentire di portare a 200 mila lire l'ammontare minimo dell'assegno. Certo è che quando saremo in possesso di un minimo di censimento statistico, potremo operare in modo migliore.

CODIGNOLA. È già un passo avanti che compie il Parlamento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Il Governo pertanto aderisce a questa formulazione: « L'ammontare dell'assegno di studio è fissato in lire 180.000 per l'anno accademico 1962-63 e 1963-64 e in lire 200.000 dall'anno accademico 1964-65 per gli studenti che appartengono a famiglia residente... ».

NICOSIA. Dichiaro di non essere favorevole a questo emendamento. Ritengo, infatti, che vi sia la copertura (cifra accantonata alla voce Piano della scuola) sufficiente ad assicurare agli studenti un assegno conforme alle loro necessità e ben superiore a quanto viene proposto.

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevole Nicosia, non esiste più alcuna legge, né altra copertura, che non sia quella relativa allo stralcio.

NICOSIA. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, esiste, sotto la voce Piano della scuola, la somma a cui mi riferisco.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 1, che, a seguito degli emendamenti di cui ho dato lettura, risulta così formulato:

« L'ammontare dell'assegno di studio è fissato in lire 180.000 per l'esercizio 1962-63 e in lire 200.000 per l'esercizio 1963-64 per gli studenti che appartengano a famiglia residente nel comune ove ha sede l'università o in località di comune diverso da quello ove ha sede l'università e dalla quale si possa raggiungere quotidianamente la sede universitaria; in lire 360.000 per gli altri. L'assegno non viene calcolato ai fini della dichiarazione unica dei redditi e non è soggetto ad alcuna tassa o imposta; esso viene corrisposto trimestralmente ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo 1 che, a seguito degli emendamenti approvati, ha la seguente formulazione:

« Per assicurare agli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, è istituito,

con decorrenza dall'anno accademico 1962-63, l'assegno di studio universitario.

L'assegno viene attribuito per concorso, limitatamente ad un solo corso di laurea; esso è incompatibile con stipendi e retribuzioni fisse, derivanti da attività che non consentano l'adempimento dell'obbligo della frequenza previsto dal successivo articolo 3, e non è cumulabile con altri assegni o borse di studio, o posti gratuiti in collegi o convitti, concessi per pubblico concorso; lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.

L'ammontare dell'assegno di studio è fissato in lire 180.000 per l'esercizio 1962-63 e in lire 200.000 per l'esercizio 1963-64 per gli studenti che appartengano a famiglia residente nel comune ove ha sede l'università o in località di comune diverso da quello ove ha sede l'università e dal quale si possa raggiungere quotidianamente la sede universitaria; in lire 360.000 per gli altri. L'assegno non viene calcolato ai fini della dichiarazione unica dei redditi e non è soggetto ad alcuna tassa o imposta; esso viene corrisposto trimestralmente ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

#### ART. 2.

Sono ammessi al concorso gli studenti universitari appartenenti a famiglia che fruisce di un reddito complessivo netto non superiore a quello esente dall'imposta complementare, aumentato di un terzo per ogni figlio a carico oltre il primo. Sono considerati a carico anche i figli maggiorenni, sino al ventiseiesimo anno di età, qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri.

Da parte dell'onorevole Limoni è stato presentato il seguente emendamento, sostitutivo delle parole: « esente dall'imposta complementare », con le parole: « per il quale la famiglia a cui lo studente appartiene, gode, in forza delle vigenti leggi, l'esenzione dall'imposta complementare ».

LIMONI. Ritengo che occorra questa specificazione. Cioè il reddito netto esente da imposta complementare, è fissato in 720.000 lire; in caso di famiglia numerosa, si arriva, a 4 milioni. Con la norma di cui al provvedimento che stiamo esaminando — aggiungere, cioè, alle 720.000 lire un terzo di tale somma per ciascun figlio dopo il primo — si arriva, in caso

di famiglia di sei figli, a 2.160.000, importo cioè nettamente inferiore a quello esente da imposta in caso di famiglia altrettanto numerosa. Occorre quindi specificare almeno che non si debba intendere che per quanto riguarda l'assegno universitario il reddito da considerare è, appunto, di lire 2.160.000.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ed è così che si ha da intendere.

Nella fissazione delle condizioni relative ai concorsi per le borse di studio per le scuole medie, noi siamo stati alquanto larghi (abbiamo seguito la legislazione sulle famiglie numerose, per il limite di reddito esente da complementare). Il risultato è stato, in alcuni casi, che hanno ottenuto la borsa studenti di famiglie che si trovano in condizioni economiche migliori comparativamente ad altre i cui figli, che pur sarebbero stati meritevoli di ottenere la borsa stessa, non l'hanno avuta.

Ora, la formulazione che è stata qui presentata, relativamente all'assegno, in una forma più restrittiva, ha appunto lo scopo di evitare questo inconveniente. Abbiamo cercato di essere più prudenti, come lo saremo l'anno venturo nel formulare le norme relative al concorso per le borse di studio nelle scuole medie.

Una delle cautele prese, è stata appunto quella delle famiglie numerose. Se noi applicassimo i limiti di esenzione che la legge prevede per le famiglie numerose, arriveremmo, senza dubbio, ad un limite elevatissimo. Di qui la fissazione dell'aggiunta del terzo per ogni figlio a carico dopo il primo.

LIMONI. Ci si è attenuti, in ogni caso, ad un livello più basso di quello previsto dalla legge vigente.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sì, però si tratta sempre di una esenzione molto cospicua. Non abbiamo ritenuto di applicare la legislazione relativa alle famiglie numerose. Abbiamo inteso tener conto dei figli, ma con un criterio un po' più restrittivo.

LIMONI. Io mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'emendamento Limoni di cui è stata sopra data lettura.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 2, così come risulta nel testo governativo, fino alla parola « complementare » inclusa.

(È approvato).

Poiché sulla seconda parte dell'articolo ci sono emendamenti, si rende necessario rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta, onde poter affrontare subito altro argomento urgente dell'ordine del giorno.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Norme relative all'edilizia scolastica prefabbricata (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (4406).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme relative all'edilizia scolastica prefabbricata ».

Il disegno di legge è stato approvato dalla VI Commissione del Senato nella seduta del 19 dicembre 1962. La Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole al provvedimento. Prego l'onorevole Franceschini di voler svolgere la sua relazione.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame costituisce un provvedimento provvisorio ed eccezionale per poter dar corso alla erogazione e alla sistemazione dell'edilizia scolastica prefabbricata senza che si debba sottostare alle lungaggini amministrative e ai controlli a tutti noti.

Propongo pertanto l'approvazione del provvedimento che dà possibilità al Ministero della pubblica istruzione di dare il via a dei lavori che saranno però approvati soltanto con l'intervento del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Desidero chiarire che l'appalto di qualificazione per le ditte è stato già fatto regolarmente. Quello che ora dovrebbe essere fatto è l'appalto di assegnazione.

NICOSIA. A Roma è avvenuto che si sono presentati i direttori didattici e i professori, i quali hanno trovato l'area edificabile, mentre il comune di Roma l'aveva già data come per fabbricata.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Noi cerchiamo di venire incontro ai comuni che crescono notevolmente. Abbiamo detto a questi comuni che avranno un certo numero di aule.

Per far presto i comuni cerchino di identificare i terreni. Tocca a loro questo compito.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

**ART. 1.**

Fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dall'articolo 4 della legge 15 febbraio 1961, n. 53, e dall'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, si osserveranno le seguenti disposizioni:

I contratti per la fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dall'articolo 3, primo comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, possono essere stipulati senza l'osservanza delle vigenti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e prescindendo dalla procedura di cui all'articolo 3, terzo comma, della stessa legge.

Essi saranno approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici e saranno esecutivi solo dopo l'approvazione.

Il Ministro della pubblica istruzione può, tuttavia, autorizzare la esecuzione del contratto immediatamente dopo la stipula.

In caso di mancata approvazione la ditta contraente avrà diritto al rimborso delle opere sostenute ed al pagamento del prezzo del materiale fornito.

*(È approvato).*

**ART. 2.**

La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti oggi approvati.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

FRANCESCHINI ed altri: Norme integrative sull'ordinamento della carriera dei capi

---

 III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963
 

---

Istituto » (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3805-B):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

e del disegno di legge:

« Norme relative all'edilizia scolastica prefabbricata » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (4406):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baldelli, Bertè, Caiazza, Cerreti Alfonso, Codignola, De Grada, De Lauro Matera Anna, Di Benedetto, Di Luzio, Ermini, Franceschini, Franco Pasquale, Fusaro, Grasso Nicolosi Anna, Grezzi, Grilli Antonio, Leone Raffaele, Limoni, Malagugini, Marangone, Nicosia, Pitzalis, Rampa, Rivera, Romanato, Russo Salvatore, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Seroni e Titomanlio Vittoria.

**La seduta termina alle 12,30.**

---



---

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI